

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE RADIO EMERGENZA SANREMO (ODV)

L'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'Associazione ente del Terzo settore denominata : "Associazione di Protezione Civile Radio Emergenza Sanremo – Organizzazione Di Volontariato (ODV)", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Sanremo e con durata illimitata.

Articolo 2 - Sede e durata

L'Associazione è apartitica, apolitica, aperta a uomini e donne, di qualsiasi stirpe e popolo del mondo. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sanremo; potrà trasferire la propria sede sociale mediante delibera dell'assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà aderire, quale associata, consociata e consorella, ad altri Enti di Volontariato regolarmente costituiti e alle reti associative previste dall'art 41 del Codice del Terzo Settore mediante delibera dell'assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente, in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi dell'apporto prevalente dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) attività di radioamatori e comunicazioni radio durante le emergenze;
- b) l'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi (Protezione civile);
- c) sviluppo nel cittadino dello spirito ecologico anche con organizzazione di manifestazioni promozionali;
- d) istituzione di corsi di addestramento per interventi di assistenza e di soccorso per ogni tipo di emergenza, anche in collaborazione con gli Enti preposti;
- e) fornire ai propri associati assistenza in materia di normative tecniche, legali e assicurative;
- f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché attività di informazione culturale di interesse sociale con finalità educative;

g) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

i) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Articolo 4 – Attività diverse

L'Associazione può compiere, ai sensi dell'art 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 5 – Attività di formazione

L'Associazione provvede all'attivazione di corsi di formazione e attività di addestramento tecnico dei propri associati con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro mezzo idonei, avuto riguardo delle linee indicate dal Dipartimento di Protezione Civile, dalla Regione Liguria.

Articolo 6 – Stemma

I volontari che operano per l'Associazione si riconosceranno per un fregio riportante il nome della squadra e della sede e per lo stesso del dipartimento di protezione civile.

Sono vietate mostreggiature e distintivi militari o che comunque possano confondersi con i corpi armati dello Stato.

Articolo 7 – Associati

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si riconoscono nei principi ispiratori e nello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Consiglio Direttivo con apposita domanda contenente l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica. La domanda deve contenere inoltre la dichiarazione di accettazione integrale del presente statuto e di eventuali regolamenti.

Per essere iscritti all'Associazione occorre essere di principi sani, morali e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale.

Le domande di iscrizione di giovani di età inferiore ai 18 anni dovranno essere convalidate dall'assenso dei genitori o del tutore legale.

Il Consiglio Direttivo deve entro 90 giorni accettare o rigettare la domanda di ammissione, motivando la decisione e comunicarla agli interessati.

A seguito di accettazione del nuovo associato il consiglio direttivo provvede alla sua iscrizione nel libro degli associati.

Contro la comunicazione della deliberazione di rigetto il proponente può chiedere che sull'istanza di ammissione decida il Collegio dei Probiviri.

Articolo 8 – Categorie di associati

Gli associati si distinguono in:

- **Associati fondatori** – vi rientrano coloro che hanno costituito l'Associazione;
- **Associati benemeriti** – vi rientrano coloro alle quali l'Associazione debba particolare riconoscenza e coloro che, spontaneamente versano "una tantum" contributi in denaro ed in opera, di notevole entità, per lo sviluppo dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo-previa comunicazione all'Assemblea;
- **Associati effettivi** – vi rientrano tutti coloro che si sono associati in tempi successivi.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

Articolo 9 – Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- Partecipare alle assemblee con diritto di voto sugli argomenti all'ordine del giorno;
- Consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali e i libri contabili;
- Partecipare alle elezioni degli organi sociali ed essere eletti alle cariche sociali;
- Frequentare i locali a disposizione dell'Associazione;
- Partecipare alle attività e alle manifestazioni organizzate dall'Associazione;

- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra gli associati, riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 10 – Obblighi degli associati

Gli associati hanno i seguenti obblighi:

- Presentarsi, a seconda della propria disponibilità, su chiamata tempestiva del Direttivo o dei soggetti da esso delegati, per svolgere attività di protezione civile in caso di calamità naturali;
- Svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, spontaneo, diligente, gratuito e senza fine di lucro;
- Tenere un comportamento improntato all'insegna della correttezza e buona fede;
- Impegnarsi per il raggiungimento dello scopo dell'associazione;
- Attenersi alle disposizioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni deliberati dall'assemblea;
- Versare la quota sociale stabilita dall'assemblea.

Articolo 11 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

- 1) l'associato che intende recedere deve presentare al Consiglio Direttivo dichiarazione scritta a mezzo lettera raccomandata, postale o a mano, o pec o email; il recesso avrà efficacia dalla data di spedizione della comunicazione di recesso;
- 2) l'esclusione dell'associato può avvenire mediante decisione motivata da parte del Direttivo per le seguenti cause: mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui l'associato svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato il quale potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata;
- 3) In caso di morte la partecipazione all'Associazione non si può trasmettere agli eredi.

Tutte le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che hanno cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 12 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- L'assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- L'Organo di controllo e il Revisore Legale nei casi previsti dalla legge;
- Il Collegio dei Provvisori.

Gli Organi sociali vengono eletti dall'Assemblea degli Associati. Tutte le cariche associative, nessuna esclusa, sono gratuite.

Articolo 13 – L'Assemblea ordinaria

All'Assemblea possono partecipare tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote sociali. Ciascun associato può esprimere soltanto un voto.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante lettera raccomandata, postale o a mano o posta pec contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e mediante avviso affisso all'Albo dell'Associazione, almeno 12 (dodici) giorni prima. L'Assemblea, deve essere convocata almeno una volta all'anno, presso la sede sociale o fuori dalla stessa ma sempre in provincia di Imperia, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo degli indirizzi dell'attività sociale.

Ogni associato avente diritto al voto, può farsi rappresentare da altro associato, mediante semplice delega. Sono ammesse fino a tre deleghe per associato, per le assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, svolgerà la funzione di Segretario il Segretario del Consiglio.

L'Assemblea Ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata e in particolare sui seguenti argomenti:

- elezione (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione, modifica, revoca di regolamenti interni;
- importo della quota sociale.

L'assemblea ordinaria è valida con il 50% (cinquanta per cento) degli Associati aventi diritto al voto in 1°

Convocazione, e qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto in II° Convocazione, presenti sia personalmente che per delega.

L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza degli intervenuti.

Articolo 14 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è valida quando sono presenti almeno i due terzi degli Associati, salvo quanto infra previsto per lo scioglimento.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- modificazione dello statuto;
- trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea deve essere convocata su domanda motivata di almeno 1/10 degli associati e su richiesta del Collegio dei Revisori.

L'assemblea Straordinaria delibera sia in prima come in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'Assemblea Straordinaria e sarà necessaria la seguente maggioranza favorevole: almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'Art 29 occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati

Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, formato da un minimo di 5 (conque) ad un massimo di 11 (undici) consiglieri, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e nomina coloro che devono ricoprire incarichi specifici. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi. Esso è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, del Vice Presidente, e sulla richiesta della metà dei Consiglieri e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli associati o di altri organi.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione sia ordinaria che straordinaria di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati, compresi l'acquisto e la vendita degli stessi;
- deliberare sulla eventuale delega al Presidente in materia di attribuzioni di compiti e di spese conseguenti, in nome e per conto dell'Associazione, nel limite dell'importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese.

Articolo 17 – Il Presidente o Legale Rappresentante

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione; la firma sociale spetta al Presidente e in sua assenza o impedimento al Vice Presidente.

I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;

Articolo 18 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, anche con la firma sociale. La firma del Vicepresidente, costituisce la prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 19 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni, ordina il funzionamento dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali, provvede all'organizzazione dell'attività dell'Associazione, predispone il Regolamento Interno.

Articolo 20 – Il Tesoriere

Il Consigliere Tesoriere, cura l'Amministrazione dell'Associazione, secondo le delibere del Consiglio

Direttivo, e particolarmente tiene la cassa sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio.

Articolo 21 – Rapporti bancari ed economici

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire che per determinati rapporti bancari ed economici sia necessaria la firma congiunta del Presidente o del Vice Presidente con la firma del Segretario o del Tesoriere, stabilendo gli importi relativi.

Articolo 22 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea degli associati composto da tre (o cinque) membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non associati.

Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il collegio svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea.

I Revisori eletti, eleggono tra loro il Presidente, nella loro prima riunione. Per motivi del suo ufficio, può richiedere la convocazione dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art 31 D.Lgs 117/2017 l'associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 ("Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile").

Articolo 23 – L'organo di controllo

Ai sensi dell'art 30 D.Lgs 117/2017 l'associazione dovrà nominare un organo di controllo, anche monocratico, quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 24 – Il collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e sulle domande di ammissione, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Ne fanno parte tre membri, eletti dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) esercizi. Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal Presidente; in assenza di questi, è presieduto da il Vice Presidente. Si raduna su richiesta di almeno 2 (due) Consiglieri, 5 (cinque) associati o di un associato o aspirante associato interessato dalla vertenza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le riunioni del collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno 2 (due) dei suoi membri.

Il Collegio giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il lodo è inappellabile.

I Probiviri, giudicheranno anche in merito alle azioni scorrette degli associati.

E fatto salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria in tutti i casi previsti dalla legge da parte degli interessati.

Articolo 25 – Decadenza dalle cariche

I Consiglieri, i Revisori, i Proviviri e quanti altri abbiano incarichi sociali, decadono automaticamente dalla carica, dopo tre assenze ingiustificate nelle riunioni, alle quali dovevano partecipare come membri di diritto.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà dei membri del Consiglio, i rimanenti provvedono a sostituire il membro uscente con il primo dei candidati non eletti o, in mancanza, tramite cooptazione. La nomina per sostituzione è sottoposta all'Assemblea, alla prima seduta utile, la quale può confermarla ovvero provvedere alla nomina di un nuovo membro. Ove non sia possibile procedere in tal modo l'Assemblea deve essere al più presto convocata per la surroga dei consiglieri mancanti. I membri nominati in sostituzione dei consiglieri uscenti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento deve essere convocata senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti (o Collegio dei Proviviri) se nominato con successiva ratifica degli atti compiuti da parte del nuovo Consiglio Direttivo

Articolo 26 – Entrate e Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- fondi di riserva;
- liquidità e titoli.

Articolo 27 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso. Il bilancio consuntivo e la relazione devono essere depositati nella sede della organizzazione sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché gli associati possano prenderne visione.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, ove previsto dalle norme vigenti.

Articolo 28 – Utili di esercizio

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi salvo per decisione dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli associati.

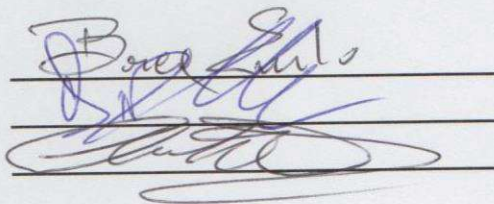
In caso di scioglimento si applica l'art 9 del d.lgs. 117/2017 ai sensi del quale "In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli."

Articolo 30 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, sue modifiche, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto in Sanremo (IM) il 23/03/2021

PRESIDENTE: BOREA EMILIO
VICEPRESIDENTE: DI PIETRO CAAUDIO
SEGRETARIO: CARBONETTO DAVIDE



Three handwritten signatures in blue ink are positioned over three horizontal lines. The first signature is 'Borea Emilio', the second is 'Di Pietro CAAUDIO', and the third is 'Carbonetto Davide'.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 5 D.Lgs 117/2017 in attesa dell'istituzione del R.U.N.T.S. e sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate nei termini di Legge.

